SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 61**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 dicembre 1989.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, per gli anni dal 1982 al 1987.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo è aumentato a decorrere dal 1° gennaio 1982, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Vista la legge 10 novembre 1989, n. 367, concernente «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1989»;

Viste le lettere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione generale - Gruppo autonomo fondo clero e culti diversi n. 15/9/3002/CL/FP rispettivamente del 10 agosto 1983, del 19 giugno 1984, del 2 maggio 1985, del 26 maggio 1986, del 26 giugno 1987 e del 15 giugno 1988, con le quali sono state comunicate, per i relativi anni, le percentuali di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è risultata pari al 20,1% per l'anno 1982, al 20,4% per l'anno 1983, al 12,5% per l'anno 1984, al 9,6% per l'anno 1985, al 5,6% per l'anno 1986 e al 5,8% per l'anno 1987;

Decreta:

Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, fissato, a partire dall'anno 1974, in L. 3.224.500.000, è così aumentato:

a decorrere dal 1° gennaio 1982, L. 3.872.624.500;
a decorrere dal 1° gennaio 1983, L. 4.662.640.000;
a decorrere dal 1° gennaio 1984, L. 5.245.470.000;
a decorrere dal 1° gennaio 1985, L. 5.749.035.120;
a decorrere dal 1° gennaio 1986, L. 6.070.981.086;
a decorrere dal 1° gennaio 1987, L. 6.423.097.989.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1990
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 257

90A1191

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 febbraio 1990, n. 47.

Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, concernente la disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, nonché sui prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunità economica europea.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4 del decreto 8 ottobre 1988, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1988, relativo alla disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, nonché sui prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunità economica europea;

Ritenuto opportuno modificare ed integrare alcune modalità del suddetto decreto per agevolare i flussi importativi, in relazione alle esigenze delle vigenti strutture sanitarie;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 31 gennaio 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto 8 ottobre 1988, n. 454, citato alle premesse, alle lettere *a)* e *b)* la parola «giornata» è sostituita dalla parola «settimana».

2. Il comma 4 dello stesso art. 3 è sostituito dal seguente: «Le percentuali indicate al comma 1 sono comunque elevate, qualora sussistano motivi di sospetto o ragioni cautelari, a fini di tutela della sanità pubblica o della sanità animale, a giudizio del veterinario di confine o su disposizione del Ministero della sanità».

Art. 2.

1. L'art. 4 del decreto 8 ottobre 1988, n. 454, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* I controlli sanitari a sondaggio, per le provenienze da Paesi CEE ed i controlli sanitari di cui agli articoli 6 e 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, per le provenienze da Paesi terzi, effettuati sugli animali vivi e sulle merci di cui ai punti *a), b* e *c)* del precedente art. 2, devono essere integrati da esami di laboratorio e prove diagnostiche su un numero di campioni statisticamente rappresentativo della partita, per verificare la rispondenza delle dichiarazioni sanitarie riportate nei certificati di origine e sanità di scorta.

2. Gli esami di laboratorio e le prove diagnostiche di cui al comma precedente devono essere praticati sugli animali vivi di cui alla lettera *a)* e sui prodotti di cui alla lettera *b)*, del precedente art. 2, almeno sul dieci per cento delle partite sottoposte a controllo sanitario a sondaggio, per le provenienze dei Paesi CEE, e sul tre per cento di tutte le partite, per le provenienze dai Paesi terzi, tenendo conto dei criteri indicati nel comma 3 dell'art. 3.

3. Per i prodotti non commestibili e gli avanzi di origine animale, indicati nelle lettere *c)* e *d)* del precedente art. 3, gli esami di laboratorio e le prove diagnostiche devono essere praticati su una percentuale minima ritenuta rappresentativa dal veterinario di confine, in relazione ai flussi importativi ed ai Paesi di provenienza.

4. Le percentuali indicate nei precedenti commi 2 e 3 sono elevate qualora sussistano motivi di sospetto o per ragioni cautelari ai fini di tutela della sanità pubblica o della sanità animale, a giudizio del veterinario di confine o su disposizione del Ministero della sanità.

5. Sino a nuova determinazione restano invariate le disposizioni ed istruzioni ministeriali riguardanti i controlli di laboratorio, prescritti per i prodotti della pesca e per i prodotti d'uovo nonché le istruzioni particolari relative ai controlli fisici e di laboratorio ed alle prove diagnostiche sugli animali ed i relativi prodotti».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 febbraio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1990
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 322

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Per il nuovo testo dell'art. 4 del D.M. n. 454/1988 si veda l'art. 2 del presente decreto.

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 3 del D.M. n. 454/1988, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3. — La percentuale delle partite da sottoporre al controllo sanitario, per le provenienze dai Paesi della Comunità economica europea, dev'essere:

a) per gli animali vivi di cui al precedente art. 2, non inferiore al dieci per cento delle partite presentate o di cui si prevede l'arrivo nella *settimana*. Il controllo sanitario deve essere effettuato comunque sulle partite per le quali sia richiesto al confine lo smistamento degli animali per destinazioni diverse;

b) per i prodotti commestibili di origine animale come distinti al precedente art. 2, non inferiore al dieci per cento delle partite presentate o di cui si prevede l'arrivo nella *settimana*;

c) per i prodotti non commestibili di origine animale come distinti al precedente art. 2, non inferiore al dieci per cento delle partite presentate o di cui si prevede l'arrivo nella settimana;

d) per gli avanzi di origine animale come distinti al precedente art. 2, non inferiore al dieci per cento delle partite presentate o di cui si prevede l'arrivo nella settimana.

Il veterinario di confine deve operare affiché, in linea di massima, il controllo sanitario a sondaggio venga attuato, in base all'esperienza ed ai flussi importativi, ragionevolmente sulle parite appartenenti a tutti gli importatori che abitualmente operano sulla stessa dogana, al fine di non porre in essere provvedimenti non ispirati a criteri di imparzialità e quindi aventi carattere discriminatorio.

Il sondaggio deve comunque essere effettuato in modo tale che, in un determinato arco di tempo fissato sulla base delle caratteristiche e dei ritmi del traffico, il controllo sanitario interessi tutti i Paesi e per ciascun Paese:

a) tutte le circoscrizioni amministrative (distretti, dipartimenti, province, contee, ecc.) di provenienza degli animali;

b) tutti gli stabilimenti di produzione o depositi di provenienza dei prodotti ed avanzi di origine animale per i quali è prescritto l'obbligo del certificato di origine e sanità;

c) tutti i destinatari dei prodotti ed avanzi di origine animale per i quali non è prescritto l'obbligo del certificato di origine e sanità.

Le percentuali indicate al comma 1 sono comunque elevate, qualora sussistano motivi di sospetto o ragioni cautelari, a fini di tutela della sanità pubblica o della sanità animale, a giudizio del veterinario di confine o su disposizione del Ministero della sanità.

Il controllo sanitario delle partite scelte nell'attuazione del controllo a sondaggio può essere effettuato, a giudizio del veterinario di confine, sull'intera partita o su parte di essa. Tale controllo può essere eseguito al confine o affidato dal veterinario di confine al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione si trova la località di destinazione».

90G0083

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 1990.

Esclusione di talune categorie dalla disciplina dei contrassegni per l'identificazione di taluni prodotti del settore audiovisivo e del settore cinefotoottico soggetti all'imposta erariale di consumo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, istitutivo di un'imposta erariale di consumo su taluni prodotti audiovisivi e cinefotoottici;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1983, con il quale sono state determinate le categorie dei prodotti soggetti alla suddetta imposta erariale di consumo;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 15 luglio 1983) modificato col decreto ministeriale 17 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 20 dicembre 1983) che individua le categorie dei prodotti da identificare a mezzo di appositi contrassegni, dettando la disciplina di applicazione ed uso degli stessi;

Rilevata l'opportunità di eliminare l'obbligo del contrassegno in relazione a talune categorie di prodotti, a seguito dell'evoluzione delle tecniche produttive e commerciali;

Acquisito il parere favorevole delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Dalla disciplina dei contrassegni per l'identificazione di taluni prodotti del settore audiovisivo e del settore cinefotoottico, di cui al decreto ministeriale 10 giugno 1983, modificato con decreto ministeriale 17 novembre 1983, sono escluse le categorie 2H, 3A, 5A, 6A, 8B e 10A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

Roma, addì 5 marzo 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A1192

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 6 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio facoltà seduta del 21 maggio 1987); (senato accademico seduta del 2 dicembre 1987); (consiglio di amministrazione seduta del 10 febbraio 1988);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 settembre 1988;

Vista la ministeriale del 18 luglio 1989, prot. n. 1184;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 175 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 1.

È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 2.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 3.

Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 4.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5.

La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;

b) fisiopatologia della visione;

c) semeiotica oculare;

d) patologia e clinica oculare;

e) chirurgia oftalmologica.

Art. 6.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 7.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):
anatomia oculare . . . . ore 10
embriologia e genetica oculare . . . » 10
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Fisiopatologia della visione (ore 150):
ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione . . . . » 150

Semeiotica oculare (ore 200):
semeiotica clinica e strumentale . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica . . . . ore 50

Semeiotica oculare (ore 100):
semeiotica clinica e strumentale . . . » 100

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . » 50
oftalmologia pediatrica . . . . » 25
neurooftalmologia . . . . » 25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . . » 75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):
oftalmologia . . . . ore 150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali . . . . » 35
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologica . . . . » 15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . ore 100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 8.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1° Anno:

ambulatorio di ecografia;
laboratorio di analisi chimico-cliniche;
biblioteca;
ortottica e strabologia;
reparti di degenza.

Frequenza ore 400.

2° Anno:

ambulatorio di elettrofisiologia;
ambulatorio di angiopatologia oculare;
informatica e documentazione;
biblioteca;
ambulatorio di esami funzionali;
reparti di degenza.

Frequenza ore 400.

3° Anno:

ambulatorio generale;
ambulatorio di patologia lacrimale;
biblioteca;
reparto laser;
ambulatorio di glaucoma;
chirurgia degli annessi;
reparti di degenza.

Frequenza ore 400.

4° Anno:

chirurgia del segmento anteriore e posteriore;
ambulatorio generale;
reparti di degenza;
reparto laser.

Frequenza ore 400.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 9.

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple (integrata eventualmente da un colloquio) e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea in materie attinenti alla specializzazione (in misura e per discipline scelte motivatamente dalla commissione giudicatrice coerentemente a quanto nel decreto ministeriale 16 settembre 1982);

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle scuole di specializzazione universitarie).

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 10.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico o teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 11.

La frequenza nei reparti di degenza, nel reparto operatorio, negli ambulatori generali e speciali, costituisce ovviamente la integrazione pratica e indispensabile per il raggiungimento della preparazione necessaria a intraprendere successivamente l'attività professionale. Tale frequenza è stabilita, nei vari settori, da un piano di

rotazione periodica prestabilito per ogni anno di corso, all'inizio dell'anno accademico, e al quale gli studenti si dovranno attenere. Le attività pratiche degli studenti sono previste nell'ambito dei settori nei quali sono tenuti alla frequenza nei cicli periodici sopra detti. La frequenza complessiva necessaria per sostenere gli esami è di undici mesi l'anno (non meno di venticinque ore settimanali).

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche può essere riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione e a giudizio motivato caso per caso del consiglio della scuola, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 12.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie di corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in oftalmologia.

Art. 13.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Per ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnanti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario, o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 6 novembre 1989

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

90A1165

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 23 novembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta, formulata dalle autorità accademiche di questa Università, di modifica del primo comma dell'art. 613 dello statuto, relativo alle strutture utilizzate dalla scuola di specializzazione in oncologia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 maggio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Il primo comma dell'art. 613, relativo alle strutture utilizzate dalla scuola di specializzazione in oncologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 613. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei reparti e laboratori sottoelencati, appartenenti alle cattedre di immunologia, di clinica pediatrica II, di clinica ostetrica e ginecologica I, agli istituti di chirurgia generale e di oncologia chirurgica, di chirurgia generale e chirurgia toracica, di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, di medicina interna e fisiopatologia medica, di medicina interna e di patologia generale, nonché agli enti ospedalieri appositamente convenzionati:

oncologia;
oncologia chirurgica;
oncologia ginecologica;
oncologia cervico-facciale;
oncologia urologica;
oncologia medica;
oncologia pediatrica;
oncologia mammaria;
radioterapia interstiziale;
medicina generale;
chirurgia generale;
anatomia e istologia patologica;
citodiagnostica esfoliativa del colon;
endoscopia digerente;
radiologia e radioterapia;
microbiologia.

Milano, addì 23 novembre 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

90A1179

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in settima seduta comune, mercoledì 16 maggio 1990, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura.

90A1244

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 13 marzo 1990, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle parti seguenti:

articolo 11, primo comma, limitatamente alle parole «Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; articolo 12;

articolo 27, secondo comma, limitatamente alle parole «— per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti — e C e D — per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti —»;

intestazione della Sezione II del Capo IV del Titolo II, limitatamente alle parole «nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»;

intestazione della Sezione III del Capo IV del Titolo II: «La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; articolo 32; articolo 33; articolo 34; articolo 35;

articolo 47, primo comma, limitatamente alle parole «Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni»; articolo 49, secondo comma, limitatamente alle parole «(e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti)»;

articolo 51, secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole «Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati» e n. 4, limitatamente alle parole «Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa»;

intestazione della Sezione II del Capo V del Titolo II, limitatamente alle parole «nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; articolo 55, primo comma, limitatamente alle parole «, in qualunque lista siano compresi,» e quarto comma: «L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero dei consiglieri per il quale ha il diritto di votare»;

intestazione della Sezione III del Capo V del Titolo II «Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti» articolo 56; articolo 57; articolo 58;

articolo 60, primo comma, limitatamente alle parole «nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti,» nonché alle parole «nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune» e secondo comma, limitatamente alle parole «nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»;

intestazione della Sezione II del Capo VI del Titolo II, limitatamente alle parole «nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»;

intestazione della Sezione III del Capo VI del Titolo II «Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; articolo 68; articolo 69; articolo 70; articolo 71; articolo 72; articolo 73; articolo 74;

articolo 75, primo comma, limitatamente alle parole «e III»;

intestazione della Sezione II del Capo VII del Titolo II limitatamente alle parole «nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»;

intestazione della Sezione III del Capo VII del Titolo II «Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; articolo 79; articolo 80; articolo 81?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso «Centro studi sui sistemi elettorali», largo del Nazareno, 3, 00136 Roma.

90A1245

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo per la provincia di Trento

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1990, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1990, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 199, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto Garsia dott. Vincenzo è stato nominato commissario del Governo per la provincia di Trento a decorrere dal 15 gennaio 1990.

90A1180

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ritiro delle riserve italiane inerenti la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo *status* dei rifugiati

A seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato, si è provveduto a procedere al ritiro delle residue riserve italiane inerenti la convenzione di Ginevra relativa allo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951, ratificata in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 27 agosto 1954), formulando, in data 1° marzo 1990, le dichiarazioni qui di seguito riportate:

1) Le Gouvernment de l'Italie a l'honneur de notifier que, à partir de la date de la présente Note, il comprendra l'expression «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe», figurant à l'article 1 de la Convention, dans le sens de «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe et ailleurs».

2) Le Gouvernment de l'Italie a l'honneur de retirer la déclaration d'après la quelle ne reconnaissait les dispositions des articles 17 et 18 que comme des recommendations.

Pertanto l'accettazione del Governo italiano della convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, è ora totale.

90A1224

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla società «Fiduciaria S. Giovanni - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Torino, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 8 marzo 1990 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con il decreto 15 dicembre 1983 modificato in data 10 luglio 1986, alla società «Fiduciaria S. Giovanni - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Torino, è stata revocata, in quanto posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, del codice civile.

90A1196

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 16 febbraio 1990, ha ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica, i programmi presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ALLIONE INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnologie avanzate per la conservazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli puri, senza conservanti né additivi, in condizioni di assoluta igienicità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Tarantasca (Cuneo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.978.252.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1990.

ALOGRAF S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: messa a punto di processi innovativi nel campo delle lastre da stampa offset.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 luglio 1989.

Luogo di esecuzione: Settimo Torinese (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 562.100.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

ARNEG S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di adeguamento automatico delle potenzialità di refrigerazione ai carichi richiesti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Marsango Campo S. Martino (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 5.200.119.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

BECA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo «ultra fresco» per la produzione rapida di porzionati surgelati di carne macinata, ad elevato standard batteriologico e con titolazione automatica e controllata dei componenti proteici e lipidici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 luglio 1989.

Luogo di esecuzione: Prunaro di Budrio (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 7.313.439.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

CARLO GAVAZZI IMPIANTI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un nuovo sistema di azionamento a tecnica mista, digitale analogica, ad elevate prestazioni funzionali per la gestione mediante microprocessori di motori a corrente continua.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Marcallo con Casone (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.255.321.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'at. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 27 giugno 1991.

CECCATO S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio, analisi e sviluppo di sistemi flessibili di produzione, integrati in architettura CIM, per la progettazione e la produzione di impianti di lavaggio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Alta Ceccato (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.705.749.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

CERAMICA S. BIAGIO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo produttivo per la produzione di piastrelle ceramiche ottenute per estrusione e smaltate finalizzato all'ottenimento di un notevole risparmio energetico ed al reimpiego, nel processo produttivo stesso dei fanghi ceramici di lavorazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Trigano di S. Martino in Rio (Reggio Emilia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 599.915.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

C.I.T.E.C. - COMPAGNIA INTERNAZIONALE DI TECNICHE DI ELABORAZIONE E COMPUTERS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: telecomando intelligente per il controllo remoto, via telefono, delle unità elettriche, inclusi gli impianti antiintrusione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Roma.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 504.441.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 gennaio 1991.

CONTE OF FLORENCE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnologie di stampaggio e finitura di materiali plastici per specifiche applicazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 luglio 1989.

Luogo di esecuzione: Firenze.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 243.291.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 19 aprile 1986.

Data prevista per la conclusione del programma. 30 dicembre 1989.

COSTAN S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: Nuovo sistema di automazione delle fasi di progettazione, di sviluppo e di preindustrializzazione del processo di produzione dei banchi frigoriferi per negozi e supermercati con l'ausilio di sistemi elettronici computerizzati integrati con macchine governate da sistemi di C.N.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Limana (Belluno).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 707.047.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

ELTO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: alimentazione per via elettrolitica di cannelli per la saldatura.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Collegno (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 245.264.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

EUROBASE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo innovativo per la produzione confezionamento di composti chimici ultrapuri con contenuto di microparticelle garantito (classe ULSI/ULSI).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 806.050.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 marzo 1990.

FACE STANDARD S.P.A., in nome proprio e per conto della Face Sud, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: architettura di rete distribuita.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Milano, Salerno.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 11.257.755.000, di cui L. 9.760.474.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 1.497.281.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, di cui il 13,3% da imputarsi alla quota Sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1991.

F.E.M.E. - FABBRICA EQUIPAGGIAMENTI MECCANICO-ELETTRICI S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi per il controllo della viabilità ferroviaria per garantire la sicurezza del traffico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 luglio 1989.

Luogo di esecuzione: Lainate (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.604.537.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

FIDIA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tastatore elettronico innovativo basato sul principio della deflessione parallela compensata.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: S. Mauro Torinese (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 345.411.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1989.

FIMA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di macchine per il trattamento della carta plastica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 luglio 1989.

Luogo di esecuzione: Cormano (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 2.474.395.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

FMC PACKAGING MACHINERY S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema modulare integrato di confezionamento e imballaggio in ciclo completo di automazione flessibile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: San Vito di Leguzzano (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.151.896.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

GILARDONI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio e messa a punto di un sistema computerizzato che realizzi l'automazione operativa di un impianto radiologico in modo tale da poter effettuare esami di screening con immagini omogeneizzate di tutto il corpo con un'unica esposizione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Mondello Lario (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.215.352.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

GIOVANNI MARCHISIO E C. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di selezione elettronica degli aghi per ottenere tessuti jacquard su macchine circolari per maglieria.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Rivoli (Torino).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 292.917.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1989.

I.C.M. TECNOGLASS S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: ricerca di nuove tecnologie per l'applicazione di smalti vetrosi su apparecchi per industrie chimiche, farmaceutiche, petrolchimiche e alimentari.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.
Luogo di esecuzione: Quarto d'Altino (Venezia).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 672.068.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° maggio 1986.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1991.

ICOMATIC S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: progetto Aracne ovvero sistemi robotizzati di montaggio di componenti di piccola dimensione per industria automobilistica.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 luglio 1989.
Luogo di esecuzione: Gussago (Brescia).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 721.676.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

IN.AL.CA. - INDUSTRIA ALIMENTARE CARNI S.P.A., classificata grande impresa.
Oggetto del programma: innovazioni di processo nella lavorazione delle carni bovine, con aumento dell'efficienza produttiva, appropriati controlli di qualità, valorizzazione delle parti meno pregiate.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.
Luogo di esecuzione: Castelvetro di Modena (Modena).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 4.510.690.000, di cui L. 3.383.018.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 1.127.672.000 da imputarsi alla quota Sud.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 27 ottobre 1986.
Data prevista per la conclusione del programma: 15 ottobre 1990.

INDUSTRIE MECCANICHE DI BAGNOLO S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: nuove soluzioni costruttive per i reattori ad alta pressione in impianti per la produzione di fertilizzanti con impiego di speciali guarnizioni «Lip-Seal» ed uso alternativo di materiali diversi.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.
Luogo di esecuzione: Bagnolo Cremasco (Cremona).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al terzo comma dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 406.087.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

MICHELE LETIZIA S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: studio e messa a punto di un processo automatico basato sullo sviluppo di tecnologie originali, per applicazioni specifiche nella produzione di nastri e pizzi.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.
Luogo di esecuzione: Cerano (Novara).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.131.942.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° agosto 1986.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1990.

MICROLYS S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: sviluppo di nuovi prodotti e procedimenti atti a migliorare la qualità nel campo delle teste per stampa a punti per sistemi di scrittura elettronici.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.
Luogo di esecuzione: Ivrea (Torino).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 202.823.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° maggio 1987.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1991.

NUOVA RED ITALIANA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di una gamma completa di unità modulari e di sistemi integrati ad elevata produttività, per la produzione automatizzata e flessibile di prodotti igienici assorbenti monouso con caratteristiche innovative.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 luglio 1989.

Luogo di esecuzione: Gropello (Pavia), Cairoli (Pavia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.879.356.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

OFFICINE MECCANICHE BRA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: linea integrata ad elevata automazione e flessibilità con controllo computerizzato centralizzato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Verona.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 787.446.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

PIANFEI IPA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Glasutec: processo innovativo per la produzione di un nuovo materiale composito leggero ed economico adatto quale supporto per manufatti autoportanti e fonoassorbenti per impiego automobilistico impiegante materiali che generano sfridi non inquinanti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Pianfei (Cuneo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 519.282.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 9 luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1990.

SIGE BREVETTI ING. COLOMBO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti innovazioni tecnologiche nel processo produttivo e nei componenti degli assali per trattori destinati ad impieghi specializzati ed estremamente gravosi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Vimercate (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 752.775.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

TERMOINDUSTRIALE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per la miscelazione di coloranti liquidi e pulverulenti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Monticello d'Alba (Cuneo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.924.109.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

TESSITURA CARLO VALLI & C. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi speciali di automazione e controllo per produzioni tessili di alta qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 luglio 1989.

Luogo di esecuzione: Lora (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 411.937.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 26 maggio 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Blaschim S.p.a., concernente: applicazioni industriali di nuove sintesi di acidi aril-alcanoici.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Nobel Chemicals S.p.a. a seguito del conferimento a quest'ultima delle attività della società Blaschim S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 maggio 1989 e modificata il 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Lem Biomedica S.r.l., in nome proprio e per conto della collegata Elmex S.p.a., concernente: programma Varsal: sviluppo di una nuova famiglia di stimolatori cardiaci multiprogrammabili, telemetrici, diagnostici con intervento fisiologico ed antiaritmico intelligente.

Modifica da apportare: denominazione delle imprese: Lem Biomedica S.r.l.; Elmex S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 giugno 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Italgelatine S.p.a., concernente: nuove gelatine per uso alimentare e farmaceutico ad assoluto grado di sterilità e con elevate caratteristiche qualitative.

Modifiche da apportare:

data di inizio del programma: 1° gennaio 1987;

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 agosto 1988 e modificata il 2 maggio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Farchemia S.p.a., concernente: intermedi organici da impiegare nella sintesi di famiglie di farmaci di grande interesse terapeutico.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Farchemia S.r.l. a seguito del conferimento a quest'ultima delle attività della società Farchemia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 e modificata il 22 dicembre 1987 e 19 maggio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Bull HN Information Systems Italia S.p.a., concernente: programma di innovazione tecnologica dello stabilimento H.I.S.I. di Calusco.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla Bull HN Information Systems Italia S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Bull HN Information Systems Italia S.p.a. nella Honey S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale in Bull HN Information Systems Italia S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società M. Scaglia S.p.a., concernente: bilanciatore elettronicamente controllato.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla Scaglia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della M. Scaglia S.p.a. nella Martino Scaglia S.p.a., e contestuale modificazione della denominazione sociale in Scaglia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 aprile 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ocrim S.p.a., concernente: sviluppo e preindustrializzazione di un sistema intelligente ed integrato di controllo di processo composto da unità periferiche di regolazione automatica e da un sistema centrale di controllo computerizzato, per la trasformazione di cereali.

Modifiche da apportare:

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989;

credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 3.826.350.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 maggio 1986 e modificata il 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Kontron Instruments S.p.a., concernente: sistema di ventilazione autogestito ad elevate prestazioni dedicato a pazienti in rianimazione.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla Kontron Instruments S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Kontron Instrument Holding S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale in Kontron Instruments S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 febbraio 1987 e modificata il 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Aeritalia - Società aerospaziale italiana S.p.a., concernente: innovazione, automazione ed integrazione dei processi tecnico-produttivi e delle metodologie informatiche associate.

Modifiche da apportare:

luogo di esecuzione: Napoli, Foggia, Torino;

importo massimo:

credito agevolato: 40% dei costi ammessi pari a L. 43.127.600.000 di cui L. 20.472.800.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 22.654.800.000 da imputarsi alla quota Sud risultante dal livello di intervento corrispondente al grado elevato e dall'applicazione del punto 3 della propria delibera del 13 febbraio 1987;

contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazionne del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 40% dei costi ammessi, di cui il 52% da imputarsi alla quota Sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge ed al punto sub *a)* della presente delibera.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 maggio 1989 e modificata il 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ferrari - Società per azioni esercizio fabbriche automobili e corse, concernente: innovazione tecnologica di prodotto e di processo per vetture dalla sportività primaria.

Modifica da apportare:

Importo massimo:

credito agevolato 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 20.779.727.000;

contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Abex S.r.l., concernente: processo innovativo per materiali di attrito privi di amianto, caratterizzato da un unico stadio di stampaggio totalmente automatico a dimensione finita.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla Frendo S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Abex S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 marzo 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Barbieri e Tarozzi S.p.a., concernente: nuovo sistema flessibile di movimentazione e stoccaggio a controllo computerizzato integrato per prodotti industriali di grande consumo.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla Gruppo Barbieri & Tarozzi S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Barbieri e Tarozzi S.p.a. nella Fincer S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Gruppo Barbieri & Tarozzi S.p.a.

90A1166

Modificazioni a progetti di investimento di alcune società approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 2 febbraio 1990, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

1) DELTAVALDARNO S.P.A.: intestazione, alla Sidermarghera S.p.a., delle agevolazioni a suo tempo concesse alla Deltavaldarno S.p.a., per lo stabilimento di Marghera:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 568 milioni;

lettera *c)*: contributo sulla provvista di fondi attraverso emissioni obbligazionarie per l'importo di lire 1.893 milioni.

2) DELTAVALDARNO S.P.A.: intestazione, alla Ferriera del Valdarno S.p.a., delle agevolazioni a suo tempo concesse alla Deltavaldarno S.p.a., per lo stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo):

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 227 milioni;

lettera *c)*: contributo sulla provvista di fondi attraverso emissioni obbligazionarie per l'importo di lire 758 milioni.

3) ATTIVITÀ INDUSTRIALI TRIESTINE S.P.A. - stabilimento di Trieste: intestazione delle agevolazioni alla Alti forni e ferriere di Servola S.p.a.

4) DNS ELECTRONIC MATERIALS S.P.A. - stabilimenti di Novara e Merano (Bolzano): intestazione delle agevolazioni alla Memc Electronic Materials S.p.a.

5) MONTEDIPE S.P.A.: modificazione al programma di ristrutturazione relativo allo stabilimento di Villadossola (Novara):

varianti tecniche comportanti la modifica degli investimenti che passano da lire 13,406 miliardi a lire 10,376 miliardi;

riduzione delle agevolazioni nel seguente modo: art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 1.197,2 milioni;

lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 3.990,8 milioni deliberato dal Banco di Sicilia.

6) ALTA S.P.A.: modificazioni al programma di ristrutturazione relativo allo stabilimento di Bagnoregio (Viterbo):

varianti tecniche con diversa articolazione degli investimenti che passano da lire 3.650 milioni a lire 3.891 milioni, fermo restando l'ammontare delle agevolazioni a suo tempo concesse;

proroga di ultimazione del piano al 31 marzo 1989.

7) SPICA S.P.A.: modificazioni al programma di ristrutturazione relativo allo stabilimento di Livorno:

riduzione degli investimenti ammissibili da lire 25.354 milioni a lire 24.359 milioni;

modifica delle agevolazioni nel modo seguente: art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 2.811 milioni;

lettera *b)*: contributo sugli interessi per un finanziamento di lire 9.368 milioni;

proroga del termine di ultimazione del piano dal 31 dicembre 1988 al 31 dicembre 1989.

8) COMAV - COMPOSITI AVANZATI S.P.A.: intestazione, alla Italcompositi S.p.a., delle agevolazioni a suo tempo concesse alla Comav - Compositi avanzati S.p.a. per lo stabilimento di Pisticci (Matera), con proroga del termine di ultimazione del piano al 30 novembre 1989.

9) ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK S.P.A.: modificazioni al programma di ristrutturazione relativo agli stabilimenti di Unione, Concordia; Vittoria (Ragusa) e Vobarno (Brescia):

variazioni tecniche comportanti la modifica degli investimenti e una diversa ripartizione degli stessi tra gli stabilimenti nel modo seguente:

Stabilimento	Milioni di lire
Unione	31.701
Concordia	20.000
Vittoria	1.931
Vobarno	—
	53.632

eliminazione delle agevolazioni relative allo stabilimento di Vobarno;

rideterminazione delle agevolazioni nel modo seguente:

Stabilimento	(lett. *b*) ml	(lett. *a*) ml
Unione	10.770	3.230
Concordia	7.065	2.120
Vittoria	743	222
Vobarno	—	—
Totali . . .	18.578	5.572

90A1184

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 11168 del 28 dicembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Tesorino S.p.a., con sede legale in Empoli (Firenze), via Roma, 50, e stabilimento di produzione nel comune di Montopoli Val d'Arno (Pisa), è stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Tesorino», già autorizzata con delibera della giunta regionale Toscana n. 10827 del 16 novembre 1987, miscelata con l'acqua minerale che scaturisce dal pozzo denominato «Pozzo Nuovo», nel tipo che sgorga dalle sorgenti.

La miscela delle predette acque deve essere effettuata in modo tale che la composizione chimica della miscela stessa risulti essere quella dichiarata nell'etichetta allegata alla predetta delibera n. 11168 del 28 dicembre 1989 della quale l'etichetta medesima è parte integrante.

La Sorgente Tesorino S.p.a. è stata autorizzata a modificare l'etichetta dell'acqua minerale «Sorgente Tesorino», autorizzata con delibera della giunta regionale Toscana n. 10827 del 16 novembre 1987, ed a riportare sull'etichetta stessa i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica eseguita il 9 agosto 1989 dal servizio multinazionale di prevenzione dell'unità sanitaria locale zona 12 - Pisa, su campioni prelevati il 20 aprile 1989 alle sorgenti «Tesorino» e «Pozzo Nuovo» e miscelati, in determinate percentuali, per costituire la miscela oggetto della sopracitata autorizzazione.

Le nuove etichette devono essere conformi all'esemplare allegato alla predetta delibera n. 11168 del 28 dicembre 1989 e i recipienti di vetro, della capacità di 920 ml, dell'acqua minerale naturale «Sorgente Tesorino», nel tipo come sgorga dalle sorgenti, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti, tenuto conto che le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-*quater*, commi 10, 11 e 12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono assoggettati all'autorizzazione di cui alla sopra indicata delibera n. 11168 del 28 dicembre 1989.

La Sorgente Tesorino S.p.a. è tenuta a ottemperare alle prescrizioni dell'unità sanitaria locale zona 17 - Castelfranco di Sotto, di cui alle note del sindaco di Montopoli Val d'Arno n. 10408 del 10 novembre 1989 e n. 4390 del 3 luglio 1989 relative alle opere di captazione della falda minerale, consistenti in un nuovo pozzo denominato «Pozzo Nuovo».

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 11066 del 28 dicembre 1989, esecutiva ai sensi della legge, la S.n.c. Sorgente Orticaia di Sgrilli Otello e C., con sede sociale in Montecatini Terme (Pistoia), viale Verde, 48, e stabilimento di produzione in Pistoia, località Pracchia, via Foravilla, 29, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Acqua Silva» e ad aggiornare sulle etichette stesse l'analisi chimica e fisico-chimica.

Le nuove etichette ed i relativi stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 11066 del 28 dicembre 1989 ed i recipienti dell'acqua minerale naturale «Acqua Silva» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti, tenuto conto che le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-*quater*, commi 10, 11 e 12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono assoggettati all'autorizzazione di cui alla predetta delibera n. 11066 del 28 dicembre 1989.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 11059 del 28 dicembre 1989, la Sorgente Fontepatri S.a.s., con sede e stabilimento di produzione in comune di Lastra a Signa (Firenze), via Livornese, 411, è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Sorgente Fontepatri», che è prelevata dal nuovo pozzo di cui alla planimetria in scala 1:1000 specificata in narrativa nella sopracitata delibera n. 11059 del 28 dicembre 1989, sia nel tipo come sgorga dalla sorgente che addizionata di anidride carbonica.

L'acqua minerale «Sorgente Fontepatri» sarà messa in vendita in recipienti di vetro della capacità di millilitri 1900, 920 e 460, chiusi con tappo a corona, che saranno contrassegnati da etichette e stampati accessori conformi agli esemplari di cui all'allegato alla predetta delibera n. 11059 del 28 dicembre 1989.

I recipienti dell'acqua minerale «Sorgente Fontepatri» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

L'acqua minerale «Sorgente Fontepatri» è tutelata dall'idonea zona di protezione igienica che deve essere conforme a quanto indicato nel paragrafo III del decreto ministeriale 20 gennaio 1927.

90A1185

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 0 6 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000